

Pubblicato il 21/11/2025

N. 00531/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00115/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 115 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

- (Omissis), rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale in atti di causa;

contro

- Comune di Matera, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Sbarra, con domicilio in atti di causa;

- Ministero dell'Interno, Prefettura di Matera, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi in giudizio *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;

nei confronti

- (Omissis), non costituito in giudizio;

per l'annullamento

con riguardo al ricorso introduttivo

- della deliberazione commissariale del Comune di Matera n. 51/2025 del 6 febbraio 2025, avente a oggetto “approvazione modifica della macrostruttura organizzativa dell’Ente”;
- della deliberazione commissariale con i poteri della Giunta n. 98/2025 dell’11 marzo 2025, avente a oggetto “deliberazione commissariale con i poteri della Giunta n. 51/2025 - Provvedimenti”;
- del decreto commissariale n. 59/2025 dell’11 marzo 2025, avente a oggetto “deliberazione commissariale n. 51 del 6 febbraio 2025 - conferimento incarichi”;
- *in parte qua* della deliberazione commissariale n. 69/2025 del 13.2.2025 avente ad oggetto: “Adozione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027”;
- per l’annullamento di tutti gli atti presupposti e connessi, anche non conosciuti;

con riguardo all’atto di motivi aggiunti

- della deliberazione commissariale con i poteri della Giunta n. 218/2025 del 6 maggio 2025;
- delle modifiche apportate al regolamento dell’Avvocatura comunale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, della Prefettura di Matera e del Comune di Matera;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 5 novembre 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. (Omissis), nella qualità di dipendente di ruolo del Comune di Matera con profilo professionale di funzionario avvocato, con atto notificato il 7 aprile 2025 e depositato il successivo 14 di aprile, è insorto avverso gli atti in epigrafe, coi quali il Commissario straordinario del Comune di Matera ha provveduto alla riorganizzazione della “macrostruttura” dell’Ente civico, tramite istituzione (in luogo della precedente area dirigenziale) del Servizio Advocatura comunale, alle dirette dipendenze del Sindaco e riconduzione delle sole relative attività di gestione amministrativa al Settore di polizia locale, deducendone in diritto da più angolazioni la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.

2. L’Amministrazione comunale intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità in rito e l’infondatezza nel merito del ricorso.

2.1. Le Amministrazioni statali intime sono comparse in lite rappresentando il loro difetto di legittimazione passiva e istando per l’estromissione dal giudizio.

Alla camera di consiglio svoltasi il 7 maggio 2025 il procuratore del ricorrente ha chiesto il rinvio della deliberazione dell’incidentale istanza cautelare, accingendosi alla proposizione di motivi aggiunti. Sicché l’affare è stato rinviato alla camera di consiglio del 9 luglio 2025.

4. Il 4 luglio 2025 parte ricorrente ha depositato un atto di motivi aggiunti avverso la sopravvenuta deliberazione commissariale n. 218/2025 del 6 maggio 2025, recante modificazioni al regolamento dell’avvocatura comunale volte a renderlo coerente coll’innovato assetto organizzativo dell’Ente.

5. Alla camera di consiglio svoltasi il 9 luglio 2025, su istanza del difensore del ricorrente, si è disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo degli affari cautelari.

6. Alla pubblica udienza del 5 novembre 2025, previo deposito di scritti difensivi e documenti, i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.

7. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.

7.1. Occorre rilevare che, il ricorrente (Omissis): - non è inquadrato in qualifica dirigenziale, né lo è mai stato, essendo stato assunto per mobilità dal Comune di Policoro ove pure era inquadrato come funzionario; - anche a seguito della disposta modifica organizzativa, il deducente è rimasto assegnato allo stesso Ufficio e svolge mansioni di avvocato, esattamente corrispondenti a quelle svolte in passato, con identico inquadramento professionale; - a ben vedere, anzi, a seguito della riorganizzazione gli è stato assegnato l'incarico di avvocato coordinatore. Da tale angolazione, quindi, alcuna lesione diretta, concreta e immediata è ravvisabile nel caso di specie.

7.1.1. Da altro versante, il deducente non ha prospettato aspetti della contestata riorganizzazione amministrativa che lederebbero l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocatura comunale e, in particolare, sottoporrebbero alla valutazione della dirigenza amministrativa le attività svolte nell'esercizio delle mansioni di avvocato.

7.1.2. Quanto alla lamentata soppressione della posizione dirigenziale nell'organigramma dell'Avvocatura dell'Ente, va osservato che la qualifica dirigenziale si acquisisce tramite **concorso** pubblico. Orbene, alcuna procedura concorsuale di tal genere risulta essere stata avviata o finanche programmata all'epoca della disposta modificazione organizzativa, così come nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale non risulta previsto alcun atto di reclutamento di un dirigente avvocato. Allo stato, quindi, la futuribile aspettativa in ordine alla mera partecipazione (incerto per definizione essendone l'esito) a un **concorso** pubblico per il posto di dirigente avvocato non assume consistenza idonea a sostanziare l'interesse a ricorrere e a contestare scelte organizzative concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici comunali.

8. Fermo quanto innanzi, di per sé dirimente, ritiene il Collegio di dover precisare che il ricorso risulterebbe pure infondato.

Invero, anche l'Avvocatura comunale, nonostante le consistenti guarentigie rivenienti dalla legge professionale in relazione alla qualificata attività

dispiegata, rappresenta a tutti gli effetti un ufficio comunale e, come tale, è soggetto al generale potere di autoregolamentazione dell'ente. In tal senso, gli avversati provvedimenti commissariali assunti coi poteri della Giunta comunale risultano sufficientemente motivati e nel caso di specie non si ravvisa la manifesta illogicità o incongruenza dell'assetto concretamente prescelto. In particolare: - l'autonomia dell'Avvocatura non è pregiudicata dalla collazione in posizione di staff all'organo di governo, essendo anzi valorizzata dalla mancata sottoposizione a strutture di coordinamento amministrativo, quali dipartimenti o direzioni generali; - non sussiste la lamentata inversione procedimentale, essendo logico che la modificazione del regolamento disciplinante il funzionamento dell'avvocatura (con l'eliminazione della posizione del dirigente) sia conseguita (in senso coerente) alla modificazione della macrostruttura organizzativa; - come si evince agevolmente dalla lettura dell'art. 15 (Segreteria amministrativa della Avvocatura) del ripetuto regolamento, è prevista l'assegnazione di «un adeguato numero di personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività non professionale», così come la dotazione di mezzi idonei, e soprattutto «le direttive per il funzionamento del servizio amministrativo sono impartite dall'avvocato coordinatore, con riferimento a ogni occorrente attività», di talché risulta logico e non disfunzionale l'aver previsto che gli ulteriori aspetti relativi alla gestione del rapporto di lavoro del personale amministrativo assegnato all'Avvocatura siano rimessi alla competenza di una distinta unità organizzativa dell'ente civico.

9. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

10. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara inammissibile il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;

- spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025,
coll'intervento dei magistrati:

Stefania Santoleri, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Benedetto Nappi

IL PRESIDENTE

Stefania Santoleri

IL SEGRETARIO